

dossier

XIX Legislatura

aprile 2024

Schema di decreto legislativo
recante revisione del sistema
sanzionatorio tributario

Atto del Governo n. 144



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 139



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 196

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI	- 3 -
ARTICOLI 2 E 5	- 8 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 471 DEL 1997, RECANTE RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	- 8 -
ARTICOLI 3 E 5	- 12 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997, N. 472, RECANTE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE	- 12 -
ARTICOLI 4 E 5	- 16 -
REVISIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI SUGLI AFFARI, SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI, NONCHÉ DI ALTRI TRIBUTI INDIRECTI	- 16 -
ARTICOLO 6	- 19 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	- 19 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	144
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Revisione del sistema sanzionatorio tributario
Riferimento normativo:	articoli 1 e 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca la revisione del sistema sanzionatorio tributario in attuazione degli articoli 1 e 20 della legge n. 111 del 2023.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Le norme recano alcune modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000 che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

In particolare (comma 1):

- vengono introdotte le definizioni di “crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”;
- sono prolungati i termini previsti per la configurazione del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, nonché di quella di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, prevedendo altresì alcune cause di esclusione quali le ipotesi che:
 - a) il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997;
 - b) si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'articolo 15-*ter* del DPR n. 602 del 1973 e l'ammontare del debito residuo sia comunque superiore a cinquantamila euro (nel caso di omesso versamento di ritenute certificate) e di settantacinquemila euro (nel caso di omesso versamento di IVA);

- in caso di indebita compensazione, si stabilisce che la punibilità dell'agente per il predetto reato sia esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito;
- si stabilisce che il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti;
- sono previste alcune integrazioni all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2000 al fine di estendere le cause di non punibilità dei delitti tributari. In particolare è introdotta un'ulteriore causa di non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA qualora il fatto dipenda da cause sopravvenute non imputabili all'autore, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA. Inoltre, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex* articolo 131-*bis* c.p., si stabiliscono specifici indici che debbono essere, singolarmente o congiuntamente, valutati dal giudice in modo prevalente.

Si prevede altresì che, in presenza di reati tributari, l'Agenzia delle entrate, ricevuta comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale, è tenuta a fornire, senza ritardo, al competente Comando della Guardia di finanza, un'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria (commi 3 e 4). Viene disciplinato l'istituto della compensazione di crediti, prevedendo, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possano essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità. I termini e le modalità di attuazione della disposizione sono stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma medesima (comma 5).

Si prevede infine che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).

La relazione tecnica afferma:

- con riferimento al comma 1, che le modifiche introdotte non determinano effetti finanziari a carico della finanza pubblica tenuto conto della circostanza che si limitano a esplicitare alcune definizioni e aspetti procedurali (incidendo sui requisiti di punibilità ed elementi costitutivi del reato, come le disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *g)* e la successiva lettera *b)* oppure sono rivolte, in particolare, a regolare il rapporto tra i procedimenti tributario e penale [lettere *i)*, *l)*, *m)*];
- con riferimento al comma 2, che alla modifica non si ascrivono effetti, tenuto conto del tenore procedurale della stessa e dato atto che gli adempimenti previsti dal presente articolo sono effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, e quindi ad invarianza di oneri per l'Erario, giusta clausola di invarianza di cui al successivo comma 7;
- con riferimento ai commi 3 e 4, che alle modifiche non si ascrivono effetti, tenuto conto del tenore procedurale delle stesse e che lo svolgimento degli adempimenti previsti in capo all'Agenzia delle entrate conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal presente articolo sarà effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, e quindi ad invarianza di oneri per l'Erario, giusta clausola di invarianza di cui al successivo comma 7;
- con riferimento al comma 5, che, coerentemente con la valutazione espressa per le analoghe disposizioni presenti nell'ordinamento, la misura in esame non determina effetti finanziari, assicurando in ogni caso l'accertamento e il versamento delle sanzioni e degli interessi oggetto di compensazione, con recupero dell'anticipazione effettuata dalla contabilità speciale a carico degli enti statali debitori. Inoltre, la disposizione appare neutrale anche sotto il profilo dell'insussistenza di maggiori oneri correlati alla necessità di implementazioni informatiche, tenuto conto che si tratta di flussi informativi già esistenti fra PCC e Agenzia delle Entrate, ordinariamente gestiti relativamente alle fattispecie di compensazione previste a legislazione vigente, rispetto a cui il perimetro delle casistiche, delle necessarie funzionalità e dei volumi, non dovrebbe variare sensibilmente per effetto della previsione in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame apporta modificazioni alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tra i principali interventi, la norma:

- introduce la definizione di crediti non spettanti e di crediti inesistenti [(comma 1, lettera *a)*];

- prolunga i termini previsti per la configurazione del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, nonché di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, prevedendo altresì alcune cause di esclusione [comma 1, lettere *b) e c)*];
- prevede una causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di obiettiva incertezza circa la spettanza del credito [comma 1, lettera *d)*];
- esclude il sequestro a fini di confisca qualora sia in corso l'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione [comma 1, lettera *e)*];
- prevede che, in presenza di reati tributari, l'Agenzia delle entrate, ricevuta comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale, sia tenuta a fornire senza ritardo al competente Comando della Guardia di finanza un'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria (commi 3 e 4);
- disciplina l'istituto della compensazione di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati (comma 5).

All'articolo non sono ascritti effetti finanziari. In particolare, con riferimento al comma 1, la relazione tecnica afferma che le modifiche si limitano a esplicitare alcune definizioni e aspetti procedurali (incidendo su requisiti di punibilità ed elementi costitutivi del reato, oppure sono rivolte, in particolare, a regolare il rapporto tra i procedimenti tributario e penale. In proposito si evidenzia che, seppur tenendo conto che le modifiche previste dal citato comma 1 non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sul gettito (correlati all'aggravamento o alla riduzione delle sanzioni esistenti ovvero alla introduzione di nuove sanzioni o alla eliminazione di fattispecie), le stesse non appaiono di mera natura procedurale come invece segnalato dalla relazione tecnica. Le modifiche incidono infatti su disposizioni poste a presidio dell'effettività dell'adempimento degli obblighi tributari, prevalentemente abbassandone il livello. L'effetto dell'innalzamento delle soglie di punibilità, ad esempio, appare suscettibile di ridurre l'efficacia deterrente della sanzione

penale, determinando possibili effetti negativi sul gettito. Pertanto, pur considerando che i predetti effetti sarebbero esclusivamente di natura indiretta, sarebbe tuttavia opportuno acquisire, da parte del Governo, una valutazione più approfondita, anche supportata eventualmente da dati quantitativi o, ove possibile, da elementi quantitativi riferiti ad esperienze pregresse, che permetta di valutare la concreta portata applicativa delle modifiche disposte e gli eventuali riflessi sul gettito fiscale.

Inoltre, con riferimento alla nuova fattispecie introdotta dal comma 5 relativa alla compensazione dei crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati (nuovo articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) si evidenzia che la relazione tecnica afferma che la misura in esame non determina effetti finanziari, assicurando in ogni caso l'accertamento e il versamento delle sanzioni e degli interessi oggetto di compensazione, con recupero dell'anticipazione effettuata dalla contabilità speciale a carico degli enti statali debitori. In proposito andrebbe confermato che il predetto recupero dalla contabilità speciale escluda effetti negativi in termini di cassa con riferimento al gettito relativo alle fattispecie sanzionatorie scontato ai fini dei tendenziali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell'articolo 1 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni.

ARTICOLI 2 e 5

Modifiche al decreto legislativo n. 471 del 1997, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

Le norme reca numerose modifiche al decreto legislativo n. 471 del 1997 che disciplina le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

In particolare, con riferimento alle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e alle violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi (di cui agli articoli 1, 2 e 5 del citato decreto legislativo), si prevede la riduzione delle sanzioni fissando le sanzioni amministrative pecuniarie in misura predeterminata (in luogo solitamente di una misura ricompresa tra un minimo e massimo), generalmente coincidente con il valore minimo previsto a legislazione vigente, nonché uno specifico trattamento sanzionatorio quando il contribuente – pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele – si attivi per presentare comunque la dichiarazione omessa (e cioè quella tardiva oltre i 90 giorni) ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l'infedeltà, entro e non oltre i termini di decadenza dell'attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria (lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento ora in esame).

Riduzioni delle sanzioni sono previste anche con riferimento ai seguenti articoli del decreto legislativo n. 471 del 1997, sopra citato: articolo 6, relativo alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto; articolo 7, relativo alle violazioni relative alle esportazioni; articolo 8, relativo alle violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni; articolo 10, relativo alla violazione degli obblighi degli operatori finanziari; articolo 11, relativo alle altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto; articolo 13, relativo ai ritardati od omessi versamenti diretti e ad altre violazioni in materia di compensazione; articolo 15, relativo all'incompletezza dei documenti di versamento [lettere da *d*) a *m*)] del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento ora in esame, esclusa la lettera *i*), di seguito commentata).

Viene infine modificato l'articolo 12 del medesimo decreto legislativo relativo alle sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto, prevedendo, in particolare, che quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente,

le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà. La medesima riduzione si applica anche quando è irrogata una sanzione amministrativa, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Viene, inoltre, abrogata la previsione dell'interdizione temporanea dalle cariche di amministratore della banca, società o ente nei casi di recidiva nelle violazioni degli obblighi degli operatori finanziari, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento ora in esame).

Le disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024 (articolo 5).

La relazione tecnica afferma che le modifiche di cui all'articolo 2, lettere da *a*) ad *m*), esclusa la lettera *i*), determinano effetti negativi in termini di entrate da sanzioni, legati alla riduzione della loro entità. In particolare, il nuovo sistema sanzionatorio prevede il superamento delle misure minime e massime e la loro sostituzione in alcune fattispecie con una sanzione unica ridotta di circa il 10 per cento del minimo oggi ordinariamente applicato dagli Uffici. Più precisamente, le sanzioni maggiormente incassate fanno riferimento alle fattispecie dell'infedele e omessa dichiarazione: per la prima violazione, in relazione alla quale le sanzioni versate rappresentano circa la metà del totale, si prevede una sanzione in somma fissa pari a circa l'80 per cento degli importi minimi attualmente applicati (con una riduzione del 20 per cento); per la seconda fattispecie, che incide per circa il 40 per cento sulle entrate da sanzioni, la prevista sanzione in somma fissa corrisponde a quella minima oggi applicata. Il resto delle sanzioni nel complesso non subiscono sostanziali variazioni in termini di gettito incassato, anche tenuto conto che le fattispecie per le quali vengono abrogate talune specifiche misure sanzionatorie aggravate risultano estremamente marginali sul complesso degli accertamenti ordinari.

Sulla base dei dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, risulta un ammontare di sanzioni di circa 2.267 milioni di euro rimosse annualmente mediante i versamenti da F24 su tributi statali dalla stessa amministrati. A questo ammontare si aggiungono le sanzioni applicate sui tributi territoriali (principalmente IRAP e addizionali all'IRPEF) pari ad un importo annuo di circa 113 milioni di euro. Tenuto conto che la misura si applica alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024, il suddetto ammontare complessivo deve essere depurato delle sanzioni relative alle diverse rate versate a seguito dell'applicazione, negli ultimi anni, degli istituti definatori per un importo di circa 770 milioni di euro. Nel complesso il dato delle sanzioni incassate su base annua, al netto delle "code" relative alle definizioni agevolate non più vigenti, è di circa 1.610 milioni di euro (2.267+113-770).

Le modifiche contenute all'articolo 2 del presente provvedimento, che di fatto riduce nel complesso di circa il 10 per cento le sanzioni attualmente applicate, determinano minori entrate da sanzioni per circa 149,7 milioni di euro a regime (10 per cento di 1.497 milioni di euro). È ragionevole presumere, sulla base dell'esperienza maturata a seguito dell'introduzione della revisione al regime sanzionatorio introdotta dal decreto legislativo n. 158 del 2015, che la previsione di sanzioni maggiormente proporzionate all'entità della violazione, e comunque di minore importo, possa determinare uno stimolo da parte dei contribuenti ad aderire all'accertamento, in considerazione della sostenibilità derivante dalla riduzione della sanzione, unitamente all'ulteriore effetto di abbattimento ottenibile con gli istituti definatori attualmente previsti in via generalizzata in caso di definizione. Considerando, ulteriormente, l'incremento dell'efficacia dei controlli conseguente ad un sempre maggiore utilizzo delle fonti informative a disposizione in sede di analisi del rischio e di selezione e gli effetti positivi sulla definizione delle pretese impositive dovuti al contraddittorio preventivo obbligatorio previsto dallo Statuto del contribuente, si può assumere che gli effetti finanziari negativi possano essere decurtati di circa il 50 per cento giungendo a una stima delle minori entrate da sanzioni, a regime, valutabile in circa 74,9 milioni di euro; sembra prudentiale, peraltro, non stimare effetti di maggior gettito da recupero di imposta accertata. Sotto il profilo finanziario, si rileva che la decorrenza delle previste riduzioni, applicabili alle violazioni commesse dal 30 aprile 2024, ne comporta l'applicazione, nel 2024, in larga parte alle sole sanzioni in materia di IVA, e limitatamente a una parte di anno. Inoltre, dato che il nuovo sistema sanzionatorio troverà applicazione sui nuovi atti (e quindi non prevede la rimodulazione di tutte le sanzioni sugli atti già in circolazione) e tenuto conto che, sulla base delle informazioni elaborate dall'Agenzia delle Entrate, circa il 25 per cento del gettito da sanzioni si riferisce ogni anno a nuovi atti, la tabella seguente riporta gli effetti finanziari, la cui distribuzione temporale è correlata al fatto che il versamento delle sanzioni accertate dall'Amministrazione finanziaria si distribuisce ordinariamente su circa 4 anni, atteso che è possibile rateizzare quanto dovuto in 8 rate trimestrali di uguale importo se il debito tributario è inferiore a 50.000 euro e, in 16 rate trimestrali, se è superiore a 50.000 euro.

	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
Effetti finanziari	-4,7	-23,4	-42,1	-60,9	-74,9

Con riferimento alla decorrenza dell'applicabilità della norma, disposta dall'articolo 5 del provvedimento in esame, la relazione tecnica precisa che le modifiche normative avranno effetti:

- con riferimento al ravvedimento, per le violazioni commesse dai contribuenti a partire dal 30 aprile 2024. I ravvedimenti effettuati nel 2024 per violazioni commesse

prima del 30 aprile saranno, dunque, effettuati sulla base della normativa previgente e non comporteranno effetti negativi per le entrate erariali. Al riguardo si osserva che le comunicazioni predisposte dall'Agenzia delle entrate, finalizzate all'incremento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, sono ordinariamente relative a violazioni commesse negli anni precedenti al 30 aprile 2024 e, di conseguenza, i ravvedimenti effettuati con riferimento alle comunicazioni inviate nel 2024 (e in parte anche negli anni successivi) terranno conto della normativa previgente e non di quella modificata dal presente decreto;

- con riferimento all'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria, per le violazioni commesse dai contribuenti dal 30 aprile 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che gli articoli in esame apportano numerose modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di riforma del sistema delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. Le modifiche intervengono principalmente sugli importi delle sanzioni, che vengono prevalentemente ridotte. Alle disposizioni sono ascritti effetti negativi in termini di gettito derivanti dalla predetta riduzione delle sanzioni. In proposito si evidenzia che la relazione tecnica quantifica il minor gettito a partire dal dato a disposizione dell'Agenzia delle entrate, relativo alle sanzioni riscosse annualmente mediante i versamenti da F24 su tributi statali dalla stessa amministrati (2.267 milioni di euro) a cui aggiunge le sanzioni applicate sui tributi territoriali (113 milioni di euro) e sottrae le sanzioni relative alle diverse rate versate a seguito dell'applicazione, negli ultimi anni, degli istituti definatori (770 milioni), ottenendo un ammontare totale pari a 1.610 milioni. La RT considera quindi come perdita di gettito il solo 10 per cento di tale ammontare (affermando che le modifiche contenute nell'articolo in esame di fatto riducono nel complesso di circa il 10 per cento le sanzioni attualmente applicate) abbattuto del 50 per cento (considerando un comportamento più collaborativo da parte dei contribuenti, in virtù della riduzione delle sanzioni, e un incremento dell'efficacia dei controlli). Si rileva che la relazione tecnica esclude implicitamente dal calcolo le sanzioni riferite ai tributi territoriali, senza esplicitare le ragioni della scelta¹. In

¹ Infatti la RT afferma che la riduzione del 10 per cento è applicabile a sanzioni per circa 1.497 milioni di euro. Tale somma è ricostruibile come differenza fra 2.267 milioni (sanzioni dia tributi statali) e 770 milioni (sanzioni legate agli istituti definatori. Poiché $2.267-770=1.497$, il 10 per cento risulta pari a 149,7, e da qui i calcoli della RT risultano

proposito, tenuto conto che le modifiche prevedono una riduzione delle sanzioni, ponendole, prevalentemente, in misura fissa e pari al minimo previsto a legislazione vigente, si evidenzia che l'applicazione di una percentuale del 10 per cento, operata dalla relazione tecnica, potrebbe non risultare congrua ai fini della stima. Sul punto sarebbe quindi opportuno acquisire da parte del Governo dati ed elementi informativi di maggior dettaglio che permettano di verificare la prudenzialità della stima effettuata. Quanto all'abbattimento operato dalla relazione tecnica in misura pari al 50 per cento, sempre al fine di valutare la prudenzialità della stima, si rileva che, essendo lo stesso, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnica, riferito anche ad aspetti comportamentali dei contribuenti, andrebbero indicati i dati statistici e le ipotesi previsionali alla base della sua determinazione. Da ultimo, andrebbero esplicitate le ragioni per le quali nei calcoli della relazione tecnica non si considerano le sanzioni riferite a tributi territoriali, delle quali pure si dà conto allorché si espone il complesso delle sanzioni interessate.

ARTICOLI 3 e 5

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

Le norme modificano testualmente più partizioni del decreto legislativo n. 472 del 1997, che contiene le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

In particolare:

- viene modificato l'articolo 2 del decreto legislativo n. 472, in materia di sanzioni amministrative, prevedendo che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR, sia esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica (comma 1, lettera *a*) del provvedimento in esame);
- viene modificato l'articolo 6 del decreto legislativo n. 472, in materia di cause di non punibilità, precisando che non sono punibili le violazioni che non arrecano

nuovamente riscontrabili. Nel testo della RT non si dà conto delle ragioni dell'esclusione delle sanzioni da tributi territoriali, che poco prima erano state esposte.

pregiudizio concreto (termine aggiunto dalla modifica in esame) all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Si dispone altresì che non sia punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione finanziaria con i documenti di prassi di cui all'articolo 10-*sexies*, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria (comma 1, lettera *c)*, del provvedimento in esame);

- viene modificato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 472, che disciplina i criteri di determinazione della sanzione, prevedendo l'aumento della sanzione fino al doppio (in luogo della metà) nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita con ravvedimento ovvero con adesione al verbale di constatazione; inoltre, si prevede che, se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino ad un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile (comma 1, lettera *d)*, del provvedimento in esame);
- viene modificato l'articolo 12 del decreto legislativo n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione (comma 1, lettera *f)*, del provvedimento in esame);
- viene modificato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472, recante la disciplina del ravvedimento operoso. In particolare, si consente la riduzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre (in luogo di entro) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione, oppure oltre un anno dall'omissione o dall'errore se non sono previste dichiarazioni periodiche. Si consente, inoltre, di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo statuto del contribuente, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218). Si prevede la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, primo

periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) (comma 1, lettera *g*), del provvedimento in esame).

Le disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024 (articolo 5).

La relazione tecnica afferma, commentando il comma 1:

- con riferimento alla lettera *a*), che l'intervento non determina effetti finanziari, considerato il tenore ricognitivo dello stesso;
- con riferimento alla lettera *c*), che gli interventi appaiono in linea con i comportamenti adottati in concreto dall'Amministrazione, e pertanto non determinano effetti finanziari. Inoltre, la misura di cui al nuovo comma 5-ter non determina effetti finanziari tenuto conto che la stessa potrebbe, invece, determinare un adeguamento spontaneo alle prescrizioni di prassi, recuperando un maggior gettito, rispetto a quello teoricamente recuperabile per mezzo delle successive attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, che non consente, com'è ovvio, un controllo generalizzato;
- con riferimento alla lettera *d*), che le disposizioni non comportano effetti, in quanto, relativamente all'applicazione della recidiva e relativamente al principio di proporzionalità, quanto disposto è in linea con i comportamenti già adottati dall'Amministrazione. Con riferimento all'incremento delle sanzioni in caso di recidiva, i relativi effetti sono considerati nell'ambito di quelli complessivamente derivanti dal provvedimento, afferendo potenzialmente a tutte le fattispecie. Per quanto riguarda le previsioni, rispettivamente, di aumento o di riduzione della sanzione nel caso in cui la stessa risulti sproporzionata non si hanno evidenze, con riferimento alle attività di controllo già effettuate e pertanto non stimano effetti di gettito, anche tenuto conto della circostanza che l'Amministrazione, ordinariamente, applica le sanzioni minime;
- con riferimento alla lettera *f*), che sotto l'aspetto strettamente finanziario la misura non determina effetti, trattandosi di modifiche che, con riferimento alle attività di controllo, non hanno un significativo impatto rispetto alla prassi operativa degli uffici dell'Amministrazione finanziaria;
- con riferimento alla lettera *g*), che dal punto di vista finanziario l'intervento determina effetti negativi a seguito dell'estensione anche al ravvedimento operoso dell'istituto del cumulo delle sanzioni, tenuto conto che – a legislazione vigente - il cumulo non è applicato al suddetto istituto. Sulla base delle elaborazioni effettuate la nuova disciplina, tenuto conto anche delle disposizioni di cui alla precedente lettera *f*), numero 7), determina per le fattispecie interessate dal cumulo, un'ulteriore riduzione delle sanzioni da ravvedimento per circa il 20 per cento delle nuove

sanzioni, già ridotte per effetto delle modifiche di cui agli articoli 2 e 4. Considerando un ammontare di sanzioni di 181 milioni di euro, tenuto conto di un effetto di stimolo della riduzione delle sanzioni in termini di maggiore adempimento spontaneo dei contribuenti riferito al ravvedimento operoso (effetto positivo stimato pari a circa il 50 per cento dell'onere complessivo), può ipotizzarsi un'ulteriore perdita di gettito, rispetto alle sanzioni già ridotte, di circa 16,4 milioni di euro a regime, con il seguente profilo finanziario

	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
Effetti finanziari	-2,2	-6,3	-10,4	-14,4	-16,4

Con riferimento alla decorrenza dell'applicabilità della norma, disposta dall'articolo 5, la relazione tecnica, riferita all'articolo 5, precisa che le modifiche normative avranno effetti:

- con riferimento al ravvedimento, per le violazioni commesse dai contribuenti a partire dal 30 aprile 2024. I ravvedimenti effettuati nel 2024 per violazioni commesse prima del 30 aprile saranno, dunque, effettuati sulla base della normativa previgente e non comporteranno effetti negativi per le entrate erariali. Al riguardo si osserva che le comunicazioni predisposte dall'Agenzia delle entrate, finalizzate all'incremento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, sono ordinariamente relative a violazioni commesse negli anni precedenti al 30 aprile 2024 e, di conseguenza, i ravvedimenti effettuati con riferimento alle comunicazioni inviate nel 2024 (e in parte anche negli anni successivi) terranno conto della normativa previgente e non di quella modificata dal presente decreto;
- con riferimento all'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria, per le violazioni commesse dai contribuenti dal 30 aprile 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che gli articoli in esame apportano alcune modifiche alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. In particolare, le modifiche intervengono anche sulla disciplina del ravvedimento operoso. In relazione a tali modifiche, la relazione tecnica stima una perdita di gettito. In proposito appare opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere nella misura indicata dal testo, al fine di consentire la verifica dell'onere medesimo. In particolare, andrebbe chiarito a quali fattispecie sanzionatorie si riferisca l'ammontare indicato in misura pari a 181 milioni ed esplicitati i passaggi e le ipotesi utilizzate per stimare l'onere in misura pari a 16,4 milioni

di euro. In proposito si evidenzia che il suddetto onere si desume dall'applicazione dell'abbattimento, indicato dalla relazione tecnica in misura pari al 50 per cento e dall'applicazione di una percentuale di circa il 18 per cento sulla quale la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione al fine di verificarne la prudenzialità.

ARTICOLI 4 e 5

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Le norme modificano la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni. In particolare:

- viene ridotto l'ammontare di talune sanzioni o mantenuta la sola sanzione minima in alcuni casi di sanzioni variabili tra un importo minimo e massimo;
- si prevede l'adeguamento della valuta da lire ad euro delle somme fisse indicate nelle medesime norme oggetto di modifica.

Le disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024 (articolo 5).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame intendono riformare il sistema di violazioni e sanzioni contemplate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 e dare attuazione ai principi indicati nell'articolo 20, lettera a), n. 1) e lettera c), n. 1) della legge di delega fiscale, che richiedono, rispettivamente, di "razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del *ne bis in idem*", nonché di "migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei". Nello specifico, per quanto riguarda il sistema delle violazioni e sanzioni dei tributi contemplati dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 si ripropongono gli stessi interventi previsti per il sistema sanzionatorio di cui al decreto legislativo n. 471 del 1997 (previsione di una sanzione unica). Per i tributi in questione risulta più frequente, in ragione della loro tradizione e della normativa vigente, la previsione di sanzioni espresse in numerario e non ancorate alla entità del tributo. È prevista una deroga rispetto all'applicazione del criterio suddetto, giustificata oltre che per esigenze di arrotondamento, anche nei casi in cui si è ritenuto prevalente

L'esigenza di assicurare un trattamento sanzionatorio equivalente a quello previsto per altri tributi (imposte dirette e IVA). Gli interventi sono previsti per le sanzioni in materia di:

- imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986);
- imposta sulle successioni e donazioni (decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346);
- imposte ipotecaria e catastale (decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347);
- imposta di bollo (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642);
- imposta sugli spettacoli (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640);
- tasse sulle concessioni governative (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641);
- imposta sulle assicurazioni (legge 29 ottobre 1961 n. 1216).

Le modifiche determinano effetti negativi in termini di entrate da sanzioni, legati alla riduzione delle stesse. In particolare, il nuovo sistema sanzionatorio prevede una sanzione unica con una riduzione nel complesso stimata in circa il 15 per cento di quella prevalentemente applicata. Sulla base dei dati a disposizione, risulta un ammontare di sanzioni riscosse annualmente, di circa 113 milioni di euro relativamente ai versamenti sui tributi interessati. Le modifiche contenute all'articolo 4 del presente provvedimento, che di fatto riducono del 15 per cento le sanzioni attualmente applicate, determinano minori entrate per circa 17 milioni di euro a regime. In termini finanziari, in linea con la metodologia adottata per la stima degli effetti derivanti dall'articolo 2, le minori entrate sono abbattute di circa il 50 per cento per tener conto della circostanza che appare probabile il maggior adempimento in accertamento con adesione dei contribuenti attesa la maggiore sostenibilità del costo dell'adempimento spontaneo a seguito della riduzione della sanzione. Per quanto sopra, appare ragionevole che le minori entrate possano attestarsi in misura valutabile in 8,5 milioni di euro.

Le sanzioni ridotte saranno applicate, stante il successivo articolo 5, alle violazioni commesse a partire dal 30 aprile 2024, e quindi solo per una parte di anno. Inoltre, dato che il nuovo sistema sanzionatorio troverà applicazione esclusivamente sui nuovi atti (e non prevede quindi la rimodulazione di tutte le sanzioni sugli atti già in circolazione) e che sulla base delle informazioni elaborate dall'Agenzia delle Entrate, circa il 25 per cento del gettito da sanzioni si riferisce ogni anno a nuovi atti, la tabella seguente riporta gli effetti finanziari, della misura, tenendo conto che il versamento delle sanzioni accertate dall'Amministrazione finanziaria si distribuisce ordinariamente su circa 4 anni, atteso che è possibile rateizzare quanto dovuto in 8 rate trimestrali di uguale importo se il debito tributario è inferiore a 50.000 euro e, in 16 rate trimestrali se è superiore.

	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
Effetti finanziari	-1,1	-3,2	-5,4	-7,5	-8,5

Con riferimento alla decorrenza dell'applicabilità della norma, disposta dall'articolo 5, la relazione tecnica precisa che le modifiche normative avranno effetti:

- con riferimento al ravvedimento, per le violazioni commesse dai contribuenti a partire dal 30 aprile 2024. I ravvedimenti effettuati nel 2024 per violazioni commesse prima del 30 aprile saranno, dunque, effettuati sulla base della normativa previgente e non comporteranno effetti negativi per le entrate erariali. Al riguardo si osserva che le comunicazioni predisposte dall'Agenzia delle entrate, finalizzate all'incremento dell'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, sono ordinariamente relative a violazioni commesse negli anni precedenti al 30 aprile 2024 e, di conseguenza, i ravvedimenti effettuati con riferimento alle comunicazioni inviate nel 2024 (e in parte anche negli anni successivi) terranno conto della normativa previgente e non di quella modificata dal presente decreto;
- in relazione all'attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria, per le violazioni commesse dai contribuenti dal 30 aprile 2024.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che gli articoli in esame modificano la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni, prevedendo in linea generale, una riduzione delle sanzioni previste a legislazione vigente. In relazione a tali riduzioni, la relazione tecnica quantifica una perdita di gettito a partire dall'ammontare di sanzioni riscosse annualmente relativamente ai versamenti sui tributi interessati pari a circa 113 milioni di euro. La RT, in linea con la metodologia adottata per la stima degli effetti derivanti dall'articolo 2, considera quindi come perdita di gettito il solo 15 per cento di tale ammontare (affermando che le modifiche contenute nell'articolo in esame di fatto riducono nel complesso di circa il 15 per cento le sanzioni attualmente applicate) abbattuto del 50 per cento (considerando un comportamento più collaborativo da parte dei contribuenti, in virtù della riduzione delle sanzioni, e un incremento dell'efficacia dei controlli). In proposito si rinvia a quanto già osservato con riferimento all'articolo 2 in ordine alla necessità che siano forniti maggiori elementi informativi circa le ipotesi utilizzate al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata.

ARTICOLO 6

Disposizioni finanziarie

La norma prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, lettere *f* e *g*), e 4, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, rinviando alle osservazioni svolte con riferimento alle singole disposizioni di carattere oneroso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6 prevede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, lettere *f* e *g*), e 4, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Al riguardo, quanto all'indicazione degli oneri si prende atto che essi corrispondono a quelli indicati dalla relazione tecnica con riferimento alle disposizioni oggetto di copertura, fermo restando che, sotto il profilo formale, per quanto attiene all'articolo 3, andrebbe precisato che si fa riferimento al comma 1 del medesimo articolo.

Quanto alla copertura finanziaria indicata, si rileva che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale - il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027,

di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata - in alternativa all'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica - la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178², eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

In proposito, si ricorda che, successivamente, alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale.

Si segnalano, in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2025;

² Al riguardo, si ricorda che il predetto articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo volto a dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale.

- l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Si rileva, altresì, che – al di fuori dell'attuazione della delega fiscale - l'articolo 13, commi 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ha previsto la riduzione del predetto fondo in misura pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'incremento in misura pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Allo stesso modo, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in corso di conversione presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, all'articolo 30, comma 16, prevede una ulteriore riduzione del citato Fondo in misura pari a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Nel prendere atto che la destinazione delle risorse del Fondo posto a copertura è congrua rispetto alle finalità previste dalla legge istitutiva del medesimo, non si hanno osservazioni da formulare.